

Decreto 23 dicembre 2013, n. 163

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ministero economia e finanze

Circolare n. 2/DF

Processo tributario telematico - Linee guida. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e decreto Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015

Art. 2 - Ambito di applicazione

- La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
- La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Art. 20 – Disposizioni finali

- Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
- Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

- Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.



Decreto 4 agosto 2015

Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto 30 giugno 2016

Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario

Decreto 15 dicembre 2016

Estensione a undici regioni e due province autonome del processo tributario

Art. 5 - Notificazioni e comunicazioni telematiche

- Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 16 - Entrata in vigore ed individuazione delle Commissioni Tributarie

- Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (Ndr. 10 agosto 2015), da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

Art. 1 - Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie

- Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.

Art. 1 - Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie

- Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta.

Art. 9 - Notificazione e deposito degli atti

- Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.
- Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
- Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Art. 2 - Entrata in vigore

- Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:
 - dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
 - dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
 - dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Art. 10 - Modalità di costituzione in giudizio

- La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

Art. 2 - Entrata in vigore

- Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:
 - dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
 - dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli - Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
 - dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
 - dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.